


Telefisco 2018

LE RISPOSTE AI QUESITI



Via libera dalla Commissione

Vantaggi dal 1° gennaio in attesa dell'autorizzazione europea per l'entrata in vigore dei nuovi regimi

Per gli enti adeguamento entro 18 mesi

LE RISPOSTE DELLE ENTRATE

Telefisco 2018

Pubblichiamo la terza parte delle risposte dell'agenzia delle Entrate a Telefisco 2018. Le prime due parti sono state pubblicate sul Sole 24 Ore del 1° e del 2 febbraio. Ulteriori chiarimenti saranno pubblicati lunedì e martedì. Il video integrale con le risposte è disponibile sul sito dedicato a Telefisco

www.ilssole24ore.com/telefisco

01 Tempistica per le norme fiscali

Da quando si applicano le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore?

→ In linea generale, l'articolo 104 del Codice del Terzo settore (Cts), al comma 3, prevede che le norme dello stesso Codice entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 3 agosto 2017. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del Codice, salve specifiche eccezioni normativamente previste, le disposizioni del Titolo X del Codice si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (prevista per talune disposizioni fiscali agevolative del Codice), e comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso. Una deroga alla suddetta previsione è recata dall'articolo 104, comma 1, del Cts in base al quale per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri è stabilita l'applicabilità in via transitoria, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni del titolo X, di alcune disposizioni, espressamente previste dall'articolo 104, comma 1, del Cts.

Tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 alle Onlus, alle Odv e alle Aps sono ricomprese, fra l'altro quelle in materia di:

- social bonus (articolo 81 del Cts);
- imposte indirette (imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative) [articolo 82 del Cts];
- detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (articolo 83 del Cts).

Inoltre, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si applica alle Odv e alle Aps l'esenzione dall'Ires per i redditi degli immobili di detti enti destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale (articolo 84, comma 2, e 85, comma 7, del Cts). L'articolo 104, commi 1 e 2, è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 5-sexies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice. Ciò comporta, fra l'altro, che la disciplina delle Onlus di cui agli articoli 10 e seguenti del Dlgs n. 460 del 1997, resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo settore.

02 Modifiche per gli statuti Onlus

Una Onlus che, nei 18 mesi previsti dalla norma, intende modificare il proprio statuto e, conseguentemente, assumere la qualifica di Ets o Impresa sociale, cosa deve fare per non perdere le agevolazioni Onlus, che restano efficaci fino all'entrata in vigore del Registro unico?

→ Come recentemente chiarito nella lettera direttoriale della Direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 dicembre 2017, le norme del Codice del Terzo settore (Cts), afferenti i requisiti sostanziali degli Enti del Terzo settore (Ets), trovano immediata applicazione, fermo restando che la qualificazione giuridica di Ets discende, tra

l'altro, dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). L'articolo 101, comma 2, del Cts prevede che gli enti già esistenti, che vogliono in futuro acquisire tale qualifica, modificano i propri statuti entro il termine di 18 mesi al fine di adeguarli alle suddette regole.

Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti iscritti nel registro Onlus (Anagrafe unica delle Onlus) e assegnati alla disciplina di cui al Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460. Il suddetto adeguamento, d'altro canto, espone gli enti aventi la qualifica di Onlus al rischio di recepire regole statutarie in linea con la nuova normativa del Cts, ma incompatibili con quella Onlus. È allora possibile per tali enti apportare modifiche al proprio statuto, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Cts. Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli Ets.

In sostanza, in base alle predette modifiche statutarie, a partire dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Cts, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Cts e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le nuove clausole conformi alla disciplina del Cts. In attesa di tale termine, gli enti aventi la qualifica di Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzarle nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus. L'assunzione della nuova denominazione sociale di Ets, inserita nello statuto, invece, sarà sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A partire da quel momento l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo Ets sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

03 Iscrizione nuove Onlus

In questo momento e fino all'entrata in vigore del Registro unico del Terzo settore, è ancora possibile costituire una Onlus e iscriverla all'Anagrafe delle Onlus?

→ Attualmente è ancora possibile costituire una nuova Onlus, iscrivendola all'Anagrafe delle Onlus, sulla base delle

condizioni previste dal Dlgs n. 460 del 1997. Gli statuti, analogamente a quanto chiarito in relazione alle Onlus già esistenti, potranno prevedere modifiche statutarie sottoposte al termine di cui alla precedente risposta.

04 Fatture ed estratti conto

Tra «gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1» esenti dalla imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) sono comprese anche le fatture emesse? E gli estratti conto?

→ L'ampia formulazione della disposizione recata dall'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore consente di ricomprendere nell'esenzione dall'imposta di bollo anche le fatture emesse e gli estratti conto.

Sotto il profilo soggettivo la previsione agevolativa del citato articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore si applica, in via transitoria, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, dello stesso Codice, dal 1° gennaio 2018 e sino al periodo di imposta di entrata in vigore delle disposizioni relative al "Regime fiscale degli enti del Terzo settore" di cui al titolo X del Codice, in favore di Onlus, Odv e Aps iscritte nei relativi registri.

A decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, l'agevolazione prevista dall'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore troverà applicazione agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

05 Efficacia dell'articolo 148 Tuir

L'articolo 148, comma 3, del Tuir, nella versione precedente alle modifiche apportate dal decreto 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), conserva efficacia fino a quando non inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice?

→ L'articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore, ricompresso nel Titolo X dello stesso Codice, prevede la modifica dell'articolo 148, comma 3, del

Tuir, il quale stabilisce la decommercializzazione, ai fini Ires, delle attività rese, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici, da talune tipologie di enti non commerciali associativi, nei confronti dei propri iscritti, associati o partecipanti, nonché nei confronti di altri soggetti ed enti specificamente indicati.

In forza di tale modifica, dal novero delle tipologie di enti non commerciali associativi destinatari dell'agevolazione in argomento sono state eliminate le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Restano, quindi, nell'ambito applicativo dell'articolo 148, comma 3, del Tuir le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche, non eliminate dalla modifica normativa in argomento.

Per quanto concerne la decorrenza di operatività delle modifiche apportate dall'articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore, si rileva che tale disposizione è ricompresa nel Titolo X del Codice e, pertanto, valgono i termini applicativi stabiliti dall'articolo 104, comma 2, del Cts e dalla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5-sexies del Decreto legge n. 148 del 2017.

Conseguentemente, l'articolo 148, comma 3, del Tuir, nella versione precedente alle modifiche apportate dall'articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore, conserva efficacia fino a quando non inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice.

Anteriormente a tale termine, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli Enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Tuir, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti.

Invece, dal momento in cui inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo settore, le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non potranno più fruire della predetta decommercializzazione che continuerà a trovare applicazione unicamente in favore delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche.

06 Agevolazioni e coop sociali

Le disposizioni fiscali agevolative del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in materia di "Social bonus", di imposte indirette e di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applicano, dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice, anche alle cooperative sociali in quanto di Onlus diritto?

→ L'articolo 104, comma 1, fa riferimento, tra l'altro, alle Onlus di cui all'articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997 "iscritte negli appositi registri". Le cooperative sociali, per essere qualificate come Onlus di diritto ai sensi del citato articolo 10, comma 8, del Dlgs n. 460 del 1997, devono essere iscritte, in base alla normativa speciale di settore, nell'apposito "albo delle società cooperative" gestito dal ministero dello Sviluppo economico, nella speciale sottosezione dedicata alle cooperative sociali. Conseguentemente, le disposizioni fiscali agevolative del Codice del Terzo settore in materia di Social bonus, di imposte indirette e di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applicano, dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice, anche alle cooperative sociali iscritte nel predetto "albo delle società cooperative", in quanto anch'esse qualificabili come Onlus «di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri». In sintesi, dal 1° gennaio 2018 le cooperative sociali:

- potranno fruire delle agevolazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta di registro, di imposte ipotecaria e catastale, di imposta di bollo, di imposta sugli intrattenimenti e di tasse sulle concessioni governative (articolo 82, commi 2, 3, 4, 5, 9 e 10 dell'articolo 82 del Cts);
- potranno essere destinatarie delle erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'articolo 81 del Cts (Social bonus) e ai sensi dell'articolo 83 del Cts (detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali).

Si fa presente infine che, a decorrere dall'abrogazione della disciplina delle Onlus, le cooperative sociali - pur non potendosi più qualificare come Onlus di diritto - potranno comunque continuare ad essere destinatarie delle disposizioni del Cts sopra elencate, in quanto ricomprese tra le tipologie di enti del Terzo settore destinatari di tali agevolazioni (si vedano l'articolo 81, comma 1, l'articolo 82, comma 1, e l'articolo 83, comma 6, del Cts).

IRRODIPRODUZIONE RISERVATA



Il Sole 24 ORE

Cartelle esattoriali, tasse locali e multe: 100 giorni per la rottamazione.

Guida alla sanatoria: dalle procedure dei Comuni alle scelte dei contribuenti.

Lunedì 5 febbraio Il Sole 24 ORE vi accompagna nella nuova rottamazione con un approfondimento speciale. I contribuenti sono chiamati a scegliere se aderire alla sanatoria per le tasse e le multe non pagate. E, mentre i Comuni decidono le procedure da seguire, arrivano i chiarimenti finali dell'Agenzia delle Entrate.

- Le scelte città per città
- Perché conviene aderire subito
- Tutte le istruzioni del Fisco
- I calcoli, gli esempi e i casi risolti



In edicola lunedì 5 febbraio con il Sole 24 ORE